



COMUNE DI TERNI

Regolamento di Polizia Urbana

**Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nn.501 e 89, rispettivamente dell' 8.10.1963 e del 7.5.1965,
Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.372 del 19.6.1967,
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.824 dell' 11.12.1967,
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 12.3.1973,
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.200 del 5.9.1983,
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.308 del 12.12.1983,
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.252 del 3.10.1988,
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.385 del 22.2.1989,
Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.805 del 28.3.1991,
Modificato con deliberazione del Giunta Comunale n.3069 del 27.11.1991,
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 10.2.1992,
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.376 del 3.6.1999,
Modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.522 del 22.11.2001,
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 31.3.2005.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contemplate dai regolamenti locali, dalle ordinanze del Sindaco, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico e privato interesse.

Art. 2

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.221 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive funzioni.

Art. 3

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 18.6.1955, n.517.

2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

3. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria, a norma di Legge.

Art. 4

1. I funzionari e gli agenti nell'atto in cui accertano il reato contravvenzionale procedono al sequestro di tutti gli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

2. Detti oggetti saranno conservati nella Depositeria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità giudiziaria, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'autorità medesima, che al riguardo darà i provvedimenti del caso.

3. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

4. Per le cose deperibili e che non possono essere conservate può essere disposta la vendita immediata, ed ove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza.

5. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

6. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune.

Art. 5

1. Gli agenti di polizia possono accompagnare all'Ufficio di polizia municipale le persone per accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate non forniranno sufficienti indicazioni.

2. Per il fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal Codice di procedura penale.

Art. 6

1. Qualora la contravvenzione sia nulla perchè accertata tardivamente o per altri difetti di procedura, gli agenti accertatori, se appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani, saranno passibili delle misure disciplinari previste dal Regolamento Generale del Personale del Comune di Terni.

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7

1. Per il suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni, i lavori, i depositi, sono regolati dalle norme che seguono, dagli artt.7 e 8 del T.U. 15.6.1959, n.393 e dell'art.1 del R.D. 8.12.1933, n.1740.

Art. 8

1. Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari dovranno prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

1-bis. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 9

1. Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

2. E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case.

3. In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

4. Il Sindaco può, con propria ordinanza, fissare gli orari di tutte le operazioni di carico e scarico, che si risolvono in una occupazione di suolo pubblico, presso i magazzini di commercio all'ingrosso, le industrie, le botteghe artigiane, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi in genere.

5. Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

5-bis. Chiunque esegue lavori di scavo, costruzioni che interessino le strade pubbliche senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

5-ter. Chiunque occupa temporaneamente il suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da 25,00 euro a 150,00 euro, se l'occupazione abusiva accertata è fino a mq.1;
- b) da 30,00 euro a 180,00 euro, se l'occupazione abusiva accertata è oltre mq.1 e fino a mq.5;
- c) da 40,00 euro a 240,00 euro, se l'occupazione abusiva accertata è oltre mq.5 e fino a mq.10;
- d) da 50,00 euro a 300,00 euro, se l'occupazione abusiva accertata è oltre mq.10 e fino a mq.50;
- e) da 60,00 euro a 360,00 euro, se l'occupazione abusiva accertata è oltre mq.50 e fino a mq.100;
- f) da 70,00 euro a 420,00 euro, se l'occupazione abusiva accertata è oltre mq.100.

5-quater. Chiunque occupa permanentemente il suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da 30,00 euro a 180,00 euro, per occupazioni abusive accertate fino a m.l.3, se trattasi di passi carrabili;
- b) da 40,00 euro a 240,00 euro per occupazioni abusive accertate oltre m.l. 3, se trattasi di passi carrabili;
- c) da 30,00 euro a 180,00 euro, per occupazioni abusive accertate fino a mq.5, se trattasi di tende aggettanti nello spazio pubblico;
- d) da 50,00 euro a 300,00 euro, per occupazioni abusive accertate oltre mq.5, se trattasi di tende aggettanti nello spazio pubblico;
- e) da 30,00 euro a 180,00 euro, per occupazioni abusive accertate fino a mq.1, se trattasi di insegne, mostre, vetrine e simili;
- f) da 50,00 euro a € 300,00 euro, per occupazioni abusive accertate oltre mq.1 e fino a mq.5, se trattasi di insegne, mostre, vetrine e simili;
- g) da 70,00 euro a 420,00 euro, per occupazioni abusive accertate oltre mq.5 e fino a mq.10, se trattasi di insegne, mostre, vetrine e simili;
- h) da 80,00 euro a 480,00 euro ,per occupazioni abusive accertate oltre mq.10, se trattasi di insegne, mostre, vetrine e simili.

Art. 10

1. Nelle occupazioni del suolo pubblico determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

2. La trascuranza, come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

2-bis. Chiunque omette di provvedere alle operazioni necessarie per il ripristino del terreno, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

2-ter. Chiunque omette di provvedere alla pulizia del terreno, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a € 180,00 euro.

Art. 11

1. Sulle vie e piazze è proibito di giocare alla palla, alla fionda, alle bocce, alla trottola e di eseguire giochi consimili che possano arrecare disturbi e pericoli ai passanti.

2. E' parimenti proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdrucchioli sul ghiaccio.

3. Il gioco della palla e i giochi consimili sono vietati nei cortili interni degli edifici del centro urbano e, qualora l'Autorità Comunale lo creda opportuno, può vietarli anche nei centri rurali con apposito provvedimento determinato da motivi di sicurezza pubblica.

4. I detti giochi possono essere autorizzati dall'Autorità Comunale qualora tra i proprietari di detti edifici e relative attinenze siano intervenuti accordi atti a prevenire i danni prevedibili alle cose ed alle persone oppure ad assicurare il risarcimento dei danni stessi.

4-bis. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque viola la disposizione di cui al precedente comma 3.

4-ter. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 12

1. E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

2. In particolare è vietato di tosare, ferrare, strigliare animali, di spaccare legna, di vagliare o rimondare cereali, e di lavare e pulire veicoli, finimenti e svolgere qualsiasi altra attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

2-bis. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque viola la disposizione del precedente comma 2.

Art. 13

1. L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato, in carta da bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

Art. 14

1. Oltre a quanto disposto dallo speciale regolamento sulla occupazione di spazi e di aree pubbliche, il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli al transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione.

1-bis. Chiunque occupa suolo pubblico in eccedenza alla superficie concessa, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 5-ter dell'art.9 del presente regolamento.

1-ter. Chiunque viola le altre prescrizioni contenute nella concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 15

1. Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata, il Sindaco potrà concedere una ulteriore proroga di tempo.

1-bis. Chiunque occupa il suolo pubblico decorso il tempo fissato per il compimento delle opere senza richiedere ed ottenere la proroga della concessione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 5-ter dell'art.9 del presente regolamento.

Art. 16

1. Chiunque intenda dare spettacoli o trattenimenti all'aperto, deve munirsi, oltre che della licenza dell'Autorità di P.S. prescritta dal T.U. delle leggi di P.S. anche del nulla osta dell'Autorità Comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

2. L'erezione in luogo pubblico di palchi, tribune, ecc. per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

2-bis. Fatto salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche normative vigenti in materia di trattenimenti e spettacoli pubblici, chiunque occupa suolo pubblico, in occasione di spettacoli o trattenimento all'aperto, senza la prescritta concessione rilasciata dal comune, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 5-ter dell'art.9 del presente regolamento. La stessa sanzione si applica a chiunque viola la disposizione del precedente comma 2.

Art. 17

1. Il collocamento delle condutture elettriche per diversi usi è regolato dalla leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

Art. 18

1. Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di polizia, di illuminazione di toponomastica stradale.

2. Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici sono di norma a carico del Comune, salva la facoltà di cui all'art.10 della Legge 24.12.1954, n.1228. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa, oppure dei terzi.

3. I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Art. 19

1. La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è disciplinata dal regolamento edilizio e da quello per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 20

1. Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piante in vasi ad uso di decorazione, sono disciplinate dal regolamento per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 21

1. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco, ai sensi dell'art.378 della Legge 20.3.1865, n.2248, allegato F, quando non siano da adottare i provvedimenti contigibili ed urgenti di cui all'art.153 del T.U. 4.2.1915, n.148.

CAPO III

NETTEZZA URBANA E DELL'ABITATO

Art. 22

1. Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addettovi. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato e ad annaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

1-bis. I concessionari di suolo pubblico che violano la disposizione prevista dalla seconda parte del precedente comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 23

1. Nell'abitato, ogni proprietario o inquilino deve provvedere immediatamente a sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico circostante la propria casa o giardino, fino ad una profondità di metri due.

1-bis. Il proprietario, il conduttore ovvero il titolare di un diritto personale di godimento di un immobile che viola la disposizione del precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 24

1. Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc., prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità Comunale.

1-bis. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 25

1. I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza aver conseguito preventivamente la licenza dall'Autorità Municipale e dovranno, in

caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'Autorità stessa.

1-bis. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 26

1. E' vietato di tenere accumulate spazzature o immondizie di vario genere sulle strade, nei cortili, nelle case e loro attinenze e in qualunque area privata latitante le strade, che debbono comunque essere sgombre da qualsiasi spazzatura o immondizie.

2. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili, muniti di coperchio.

2-bis. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro. Se l'abbandono di rifiuti riguarda rifiuti non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

2-ter. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 27

1. I proprietari di casa, gli affittuari e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul pubblico suolo.

2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie devono essere, con apositi condotti a chiusura idraulica, scaricati nelle fogne stradali o nei pozzi.

2-bis. I proprietari e, comunque, i titolari di un diritto personale di godimento di un immobile che violano la disposizione di cui al precedente comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 28

1. Ogni edificio ed i relativi accessori e pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di manutenzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramento di materiali che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

1-bis. Il proprietario dell'immobile che viola la disposizione del precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 150,00 euro.

Art. 29

1. E' vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, immondizie, materie putrescibili, ecc., o tenervi depositi di esse, come pure ostruire le bocche dei fognoli.

2. E' vietato altresì soddisfare alle occorrenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati.

2-bis. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

2-ter. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 30

1. Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botti a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle ore 5.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 31

1. Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimerie in aperta campagna costruite a regola d'arte.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 32

1. Nei centri urbani non è permesso di tenere porcili, conigliere e pollai.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 25,00 euro a 150,00 euro, se la tenuta o l'allevamento riguarda un numero di animali fino a 5;

b) da 30,00 euro a 180,00 euro, se la tenuta o l'allevamento riguarda un numero di animali fino a 10;

- c) da 40,00 euro a 240,00 euro, se la tenuta o l'allevamento riguarda un numero di animali fino a 20;
- d) da 50,00 euro a 300,00 euro, se la tenuta o l'allevamento riguarda un numero di animali superiore a 20.

Art. 32 bis

1. E' vietato utilizzare il suolo pubblico per la soddisfazione dei bisogni fisiologici degli animali domestici, senza provvedere alla ripulitura dei luoghi a cura dei proprietari, mediante appositi attrezzi quali sacchetti e palette.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 33

1. Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale.

2. Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2.

Art. 34

1. Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni della Legge 29.3.1928, n.858, del Decreto Ministeriale 20.5.1928, per la lotta contro le mosche, e dell'apposito regolamento comunale emanato in conformità alla Legge 20.3.1941, n.366.

CAPO IV

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO

Art. 35

1. Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

1-bis. Il proprietario dell'edificio che viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 420,00 euro.

Art. 36

1. Qualora un edificio o parte di esso o delle sue adiacenze, minacci rovina il Sindaco, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art.153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n.148.

3. Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art. 37

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

2. L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

2-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 38

1. E' vietato di esporre o stendere all'aperto, entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciordinare biancheria od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili dalle vie e piazze pubbliche.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 39

1. Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

2. Verso le vie e le piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine, l'uso della carta o di qualsiasi altro mezzo.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2.

Art. 40

1. Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 41

1. Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

2. I falciatori e i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2.

Art. 42

1. Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 43

1. E' fatto divieto di accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico.

2. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

3. E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

3-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2.

3-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 44

1. Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi

2. Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzate ogni trimestre.

Art. 45

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931, n.773 e dal relativo Regolamento 6.5.1940, n.635, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 e 12.5.1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Tale autorizzazione, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n.620.

3. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla Legge 27.12.1941, n.1570, concernente "norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", nonché quelle di cui al D.P.R. 27.4.1955, n.547 e 26.5.1959, n.689, contenenti prescrizione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 45 bis

1. La installazione di bombole, e bidoni, di gas liquido, con capacità volumetrica non inferiore ai sedici litri, nelle civili abitazioni, nei pubblici esercizi e in genere nei locali di uso pubblico e privato deve essere eseguita, adottando gli accorgimenti tecnici ed impiantistici ritenuti utili a scongiurare gravi incidenti, direttamente, o tramite personale specializzato alle proprie dipendenze, dai rivenditori, al dettaglio all'ingrosso, titolari di autorizzazione amministrativa e muniti di patentino di installatore se, in quanto, previsto dalla Legge. E' vietato soltanto ai rivenditori al dettaglio e all'ingrosso del Comune di Terni di vendere o cedere per asporto a qualsiasi titolo bombole o bidoni di petrolio liquefatto di capacità volumetrica non inferiore ai sedici litri senza provvedere alla loro installazione.

1-bis. I rivenditori al dettaglio e all'ingrosso che violano la disposizione prevista nella seconda parte del precedente comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 420,00 euro.

Art. 46

1. Chi intende aprire manifatture fabbriche o depositi di materie insalubri o pericolose, ai sensi dell'art.64 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n.773, deve avanzare domanda all'Autorità Comunale la quale, nel provvedere al riguardo, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio della industria, oltre a quelle espressamente previste dagli artt.216 e 217 del T.U. 27.7.1934, n.1265.

2. I laboratori e i depositi di materiale infiammabile debbono essere dotati di bocche da incendio, di estintori e di quant'altro necessario per lo spegnimento degli incendi.

Art. 46 bis

1. E' vietato tenere depositi di qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto entro l'abitato, in prossimità dello stesso e su terreni esposti alla vista dalle pubbliche vie, senza l'autorizzazione del Sindaco.

2. Chi intende attivare uno di detti depositi deve inoltrare istanza al Sindaco, corredata dal progetto o dalla planimetria dei locali, il quale, previo parere della Commissione Edilizia, rilascerà l'autorizzazione impartendo le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio del deposito.

3. La autorizzazione comunale non esclude le altre eventuali che per legge debbono essere rilasciate da Autorità diverse da quella comunale.

4. Nei casi di depositi abusivi o non condotti con il rispetto delle disposizioni contenute nella autorizzazione, fatta salva la procedura contravvenzionale, il Sindaco dispone con propria ordinanza la chiusura o la eliminazione degli stessi.

5. Non ottemperando gli interessati all'ordine di chiusura o di eliminazione dei depositi suddetti, il Sindaco dispone le operazioni e i lavori d'ufficio a spese dei contravventori, fatta salva l'azione penale.

5-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da 60,00 euro a 360,00 euro, se trattasi di depositi di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili;
- b) da 80,00 euro a 480,00 euro, se trattasi di deposito di rifiuti speciali;
- c) da 70,00 euro a 420,00 euro, se trattasi di deposito in parte di rifiuti solidi urbani ed in parte di rifiuti speciali.

Art. 47

1. E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglie secche, ecc., se non nei locali appositamente destinati.

2. Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare e di accedervi se non con lanterne chiuse.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

2-ter. Chiunque viola le disposizioni previste dal precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 48

1. Nelle stalle è vietato di fumare ed occorrendo, per la illuminazione, fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 49

1. In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 50

1. In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa.

2. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale.

Art. 51

1. E' vietato di lordare o di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, i manufatti di ogni specie e il suolo stradale.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti, ecc., deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60,00 euro a 360,00 euro.

2-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 52

1. E' vietato di arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione nonché sui pubblici manufatti.

2. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare, sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione gli oggetti da esporsi in vendita.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

2-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 53

1. Spetta al Comune, di intesa con l'Autorità scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Parco della Rimembranza ed al Monumento dei Caduti.

Art. 54

1. Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare fiori, di pestare l'erba, e di arrampicarsi sulle piante.

2. Nei pubblici giardini è vietato di bivaccare, di consumare pasti o di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2.

Art. 55

1. Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

2. Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

Art. 56

1. I bambini non possono essere abbandonati sulla pubblica via e le persone deficienti devono essere accompagnate.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 57

1. I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi nei luoghi che, anno per anno, saranno indicati dall'Autorità Comunale.

2. L'Autorità Comunale, ritenendolo opportuno ha facoltà di determinare, rendendo avvisato il pubblico, il periodo di tempo entro cui è permesso il bagno in luogo pubblico.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 58

1. Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, nè introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

2. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione per le concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità Comunale.

2-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

2-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 59

1. I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e, dovendo portare in giro ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 60

1. Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n.533, e del regolamento 20 dicembre 1928, n.3298.

Art. 61

1. Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango e di sterco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc., di spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal primo periodo del precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

1-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal secondo periodo del precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 62

1. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono far schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art. 63

1. Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

2. E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

Art. 64

1. Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

Art. 65

1. Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti ed ispettori, di cui all'art.7 della legge 12 luglio 1913, n.611, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

CAPO V

DELLA PUBBLICA QUIETE

Art. 66

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati, nelle vicinanze degli ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici.

2. Nelle zone ove tale attivazione è consentita, chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete. In difetto si applica il divieto di attivazione di cui al precedente comma.

3. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori e dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione e nelle immediate vicinanze dei medesimi è vietato, fatti salvi i casi contemplati nei successivi articoli del presente regolamento.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60,00 euro a 360,00 euro.

Art. 67

1. Senza derogare alle norme generali, sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e, come tali vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonchè gli atti di molestia nelle vie e piazze ed in altri luoghi pubblici e aperti al pubblico, tanto di giorno che di notte.

1-bis. Chiunque compie atti contrari alla quiete pubblica, nonché atti di molestia nelle vie e piazze e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 68

1. Nelle abitazioni private, negli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, è vietato produrre e lasciar produrre rumori e suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato.

2. L'uso di strumenti musicali e simili è vietato dalle ore 21,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; nelle altre ore è consentito con le limitazioni di cui al precedente comma.

3. E' tuttavia consentito, anche in deroga agli orari di cui sopra, l'uso di apparecchi radio e televisivi, purchè siano adoperati in modo tale da non arrecare disturbo ai vicini.

4. E' consentito usare apparecchi per uso domestico come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile.

5. Se l'uso di detti apparecchi produce rumore e vibrazioni che possono essere avvertite dai vicini, potrà essere consentito nel rispetto di quanto dettato dal secondo comma del presente articolo, o anche essere vietato nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al primo comma del precedente articolo.

6. Per attività artigianali consentite e per gli esercizi in genere attivati in edifici di abitazioni o promiscui è consentito l'uso di apparecchiature e macchine operatrici nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da 30,00 euro a 180,00 euro se il rumore o il suono è prodotto nelle abitazioni private;
- b) da 50,00 euro a 300,00 euro se il rumore o il suono è prodotto negli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali.

Art. 69

1. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione, in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc. di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con latrati, guaiti o altrimenti, la pubblica quiete e che determinino condizioni di antigienicità nelle abitazioni e nei condomini.

2. I proprietari e detentori degli animali, oltre ad incorrere nella contravvenzione alla norma predetta, salvo quanto previsto da altre vigenti leggi e regolamenti, saranno diffidati dagli Agenti Municipali ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione ed a rimuovere le cause che abbiano determinato una delle violazioni previste nel comma precedente.

3. I cani dovranno comunque essere tenuti in modo da non impaurire, aggredire, mordere chicchessia, o lordare il suolo pubblico; nel qual caso il proprietario sarà obbligato a ripulire detto suolo.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 70

1. Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio, grammofoni, juke-box ed altri apparecchi radio-televisivi ed apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete, e con l'osservanza dell'orario seguente: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

2. Negli esercizi pubblici l'uso degli stessi apparecchi, se autorizzati dalla competente autorità comunale, a norma dell'art.19, 5° comma del D.P.R. 24.7.1977 n.615, sarà consentito nelle ore di apertura dei locali medesimi, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta moderata e tale da non disturbare i clienti e la quiete pubblica.

2-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 71

1. Le sale da ballo, i cinema, i ritrovi, gli spettacoli musicali, i circhi equestri, i luna-park e gli spettacoli viaggianti in genere, devono essere attivati in modo che i suoni e rumori percepibili all'esterno non rechino disturbo alla quiete pubblica.

2. Nel caso in cui detti spettacoli e manifestazioni siano svolti all'aperto, gli stessi, oltre alle condizioni di cui al precedente comma, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Terni, comunque in orari non oltre le ore 24,00 d'inverno e le ore 1,00 d'estate, con la sola eccezione delle discoteche regolarmente collaudate dalla locale Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per le quali l'attività dovrà cessare nel periodo estivo non oltre le ore 1,00 nei giorni dal lunedì al giovedì, entro e non oltre le ore 5,00 nei giorni di venerdì e sabato e non oltre le ore 3,00 la domenica, salvo per quelle ubicate all'interno dell'abitato di Piediluco, per le quali gli stessi orari diventano rispettivamente non oltre le ore 1,00, non oltre le ore 3,00 e non oltre le ore 2,00.

3. Qualora i trattenimenti danzanti vengano organizzati all'interno dei locali, dei pari regolarmente collaudati dalla locale Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, gli stessi dovranno terminare non oltre le ore 5,00 nei giorni di venerdì e sabato e non oltre le ore 3,00 negli altri giorni della settimana.

4. I piccoli trattenimenti e piano bar autorizzati all'interno di pubblici esercizi dovranno terminare entro e non oltre le ore 1,00. L'utilizzo della apparecchiatura di riproduzione musicale non potrà essere protratto oltre l'orario di chiusura dei medesimi.

5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di cui al precedente capoverso, gli interessati dovranno produrre ai competenti Uffici una dichiarazione e/o certificazione sostitutiva, sottoscritta da professionista abilitato, attestante, previa adeguata misurazione dei livelli di rumorosità effettuate all'interno dei locali in tutta la fascia oraria di attività, la conformità dei locali stessi alle vigenti disposizioni di legge in materia di impatto acustico.

6. Entro dodici mesi dalla approvazione della presente disposizione coloro i quali siano già stati autorizzati a tenere piccoli trattenimenti e piano bar, nonché ad utilizzare l'apparecchiatura di riproduzione musicale all'interno di pubblici esercizi, dovranno conformarsi a quanto previsto dalla presente disposizione. In caso contrario le attività in questione non potranno essere proseguite.

7. L'autorità comunale competente può procedere alla sospensione, ovvero nei casi più gravi o di recidiva nell'infrazione alla revoca della relativa autorizzazione amministrativa qualora venga accertata l'inosservanza o la violazione di quanto stabilito a norma del presente articolo.

7-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 420,00 euro.

Art. 72

1. E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, di arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

2. L'uso degli altoparlanti, salvo i periodi elettorali in cui verranno applicate apposite prescrizioni in merito, è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 ed il livello sonoro deve essere tale da non arrecare disturbo.

3. Durante lo svolgimento di fiere e mercati, l'uso dei mezzi sonori è consentito, purchè non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri venditori.

4. L'uso degli apparecchi per ogni altro tipo di pubblicità sonora, salvo casi eccezionali autorizzati di volta in volta dal Sindaco, è consentito rispettando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo.

5. Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici o in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi riposa, studia o è ammalato.

6. Non debbono soffermarsi nel medesimo posto più di dieci minuti o sostare successivamente a meno di cento metri dalla sosta precedente.

7. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, devono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia.

8. Gli Agenti preposti hanno la facoltà di valutare il livello delle emissioni sonore di qualsiasi natura e di ordinare l'adeguamento del livello stesso a condizioni di accettabilità per la collettività.

9. In caso di inadempienza da parte del titolare dell'emittente gli Agenti accertatori, oltre che dare applicazioni alle norme previste dal presente regolamento, disporranno la immediata disattivazione dell'emittente sonora.

9-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.

Art. 73

1. E' vietato provare nelle aree pubbliche o private dei centri abitati, il funzionamento dei motori o comunque provocare scoppi, rombi o rumori molesti.

2. L'esercizio di attività a scopo ricreativo o sportivo con modelli muniti di motore a scoppio, dovrà essere effettuato in località distanti dai nuclei abitati, ospedali, scuole, ecc. e, comunque, in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

2-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.

Art. 74

1. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. devono effettuarsi usando le necessarie ed opportune cautele, in modo da non disturbare la pubblica quiete.

1-bis. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 75

1. Per l'impianto e l'esercizio di industrie od altre attività rumorose ed incombode, devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale, la quale, nel concederla, determinerà, assunti i pareri dei competenti uffici, le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

2. E' vietato esercitare arti e mestieri rumorosi e comunque molesti per i vicini.

3. Sono comunque ritenuti rumorosi, incomodi o molesti, quei mestieri, arti, commerci ed industrie dall'esercizio dei quali, per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali, o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti o di vibrazioni, deriva continuamente o periodicamente, a coloro che abitano i locali sovrastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità. In ogni caso è vietata la produzione e diffusione di fumi, polveri, odori, gas, vapori nocivi alla salute, ovvero di sostanze che risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle Leggi Penali e dalle norme contro l'inquinamento in genere, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, impartendo adeguate prescrizioni.

4. In caso di recidiva e di inosservanza, il Sindaco disporrà la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

5 [Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio delle attività rumorose, scomode e moleste, queste saranno emanate dal Sindaco con apposita ordinanza, ai sensi dell'art.66 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n.773.]

SOPPRESSO

6. Nei casi di riconosciuta impossibilità ad eliminare ogni forma turbativa ai cittadini, comunque prodotta, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, industria, e mestieri, che causano tale turbativa, ed ordinare il trasloco degli esercizi e mestieri stessi.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 76

1. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, la lavorazione delle industrie rumorose, l'attività dei cantieri edili e qualsiasi altro lavoro rumoroso, ad esso attinente, non può incominciare prima delle ore 7,00 nè protrarsi oltre le ore 20,00 dall'1.11 al 30.4 e, dalle ore 6,00 alle ore 21,00 dall'1.5 al 31.10, con una interruzione dalle ore 12,00 alle ore 14,00 nel primo periodo e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nel secondo periodo.

1-bis. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 76 bis

"Modalità di pagamento"

[1. E' ammesso il pagamento della somma stabilita per ciascuna delle violazioni previste negli articoli 66 e seguenti del capo V del presente regolamento, entro dieci giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Sindaco emetterà ordinanza aggiuntiva determinando la somma da pagarsi entro i limiti di cui all'art.106 della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n.383.

3. Entro lo stesso termine di giorni 10 dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare al Sindaco scritti difensivi o documenti, e chiedere altresì di essere sentito.] **SOPPRESSO**

Art. 77

1. Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio delle attività rumorose, scomode e

moleste, queste potranno anche essere emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art.66 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

CAPO VI

DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

Art. 78

1. Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli nell'art. 86 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n.773, nella legge 25.3.1959, n.125, nella legge 25.7.1956, n.860 e nella legge 9.2.1963, n.69.

2. Gli stessi, salvo particolari adempimenti di competenza comunale sono però tenuti ad informare l'Autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire ed a trasferire il loro esercizio.

3. Per il commercio fisso si richiamano le disposizioni del R.D.L. 16 dicembre 1926 n.2174, e per il commercio ambulante quelle della Legge 5 febbraio 1934, n.327 e del relativo regolamento 29 dicembre 1939, n.2255.

Art. 79

1. Gli Enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, o sottoforma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza al Sindaco.

2. Qualora la competenza al rilascio di licenze per l'esercizio di un commercio, di un'arte o di una professione non sia attribuita per legge al Sindaco, gli interessati sono tenuti ugualmente a fare preventiva denuncia dell'attività da intraprendere con l'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio, e ciò anche ai fini dei controlli e delle preventive autorizzazioni sanitarie previste dal Regolamento locale d'igiene e delle leggi in vigore.

3. Per la procedura interna del rilascio della licenza e per il raggruppamento delle voci merceologiche si osservano le norme dell'ordinanza n. 35708 emessa dal Sindaco il 1° gennaio 1960.

4. E' in facoltà del Sindaco, in caso di necessità, apportare modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza.

Art. 80

1. Nella domanda di cui all'articolo precedente, l'istante deve in particolare dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare ed il personale da assumere alle proprie dipendenze.

Art. 81

1. Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a) quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b) quando il luogo al quale la concessione e l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadeguati per qualsiasi causa, anche se indipendente dalla volontà dell'interessato;
- c) quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione o non ne faccia uso per un tempo continuativo superiore ad un anno;
- d) quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 82

1. Le licenze sospese, revocate o decadute debbono essere restituite a cura dei titolari o loro rappresentanti alla sede comunale od alla delegazione comunale competente per territorio.

2. In caso di inottemperanza, sarà provveduto al sequestro delle licenze stesse.

Art. 83

1. In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca o congelata devono uniformarsi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928, n.3298 e della legge 4 aprile 1964, n.171.

2. Gli esercenti di industrie del pane devono essere muniti della particolare autorizzazione della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.1002.

3. La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n.994.

4. Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R.D. 15 ottobre 1925, n.2033, e del R.D.L. 30 dicembre 1929, n.2316 e successive modificazioni.

Art. 84

1. Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinato alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona.

2. E' facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.

Art. 85

1. Spetta agli agenti di polizia e ai Vigili Urbani di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

2. Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1928, n.858, e del decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 86

1. Coloro che esercitano nel territorio del Comune rivendite di generi a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento di Igiene, debbono attenersi alle seguenti prescrizioni :

1) usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati e tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo bene esposto alla luce ed alla vista del compratore;

2) non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima;

3) pesare la merce al netto: e qualora per ragioni di nettezza ed igiene si renda necessario l'uso di un involucro, questo - ove non sia fornito dal compratore - potrà essere somministrato a pagamento a prezzo di costo dallo esercente ma non dovrà essere computato nel peso e nel prezzo della merce.

2. Quando la merce è posta in vendita in pacchi già confezionati di una determinata quantità, questa deve essere indicata in modo chiaro sul pacco stesso e deve corrispondere esattamente alle indicazioni.

3. In ogni negozio deve essere esposto uno stralcio del presente Regolamento concernente la disciplina dell'uso della carta da involgere.

3-bis. Chiunque viola la disposizione del punto 2) del comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 87

1. Le concessioni avranno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto.

2. Le autorizzazioni in qualunque tempo rilasciate sono soggette alla vidimazione entro il 15 febbraio di ogni anno.

3. La vidimazione deve essere richiesta non oltre il 15 febbraio di ciascun anno e può essere negata per gli stessi motivi per cui può negarsi l'autorizzazione.

Art. 88

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. Esse sono inerenti strettamente alla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè per atto tra vivi nè per successioni ereditarie.

3. La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il concessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

4. Qualora il titolare della concessione o della autorizzazione intenda avvalersi di un rappresentante dovrà farne speciale istanza indicandone le ragioni o comunicando le generalità del detto rappresentante.

5. Il rappresentante autorizzato assume gli stessi obblighi del titolare e ne risponde solidalmente con esso.

6. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal Comune o da qualsiasi altra autorità ed a qualsiasi titolo non consentono ai titolari di esse l'uso della bandiera, dello stemma, dei timbri, dei sigilli e degli altri segni del Comune nè di indicazioni di qualsiasi specie che facciano riferimento all'Amministrazione Comunale.

Art. 89

1. I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.).

Art. 90

1. E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiori ed altre parti di animali e, in genere oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti od il suolo pubblico.

2. E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorchè non si verifichi occupazione di suolo stradale.

Art. 91

1. I rivenditori che con banco occupano pure uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 92

1. I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno.

2. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

3. E' loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.

4. L'interruzione della vendita non legittima nè giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D.L. 16 dicembre 1926, n.2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

5. Viene a riguardo richiamata la disposizione di cui alla lettera c) dell'art.84.

5-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 2.

5-ter. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 euro a 180,00 euro.

Art. 93

1. I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, uniformandosi però alle prescrizioni del regolamento di ornato e al regolamento all'occupazione di spazi ed aree pubblici.

Art. 94

1. Gli esercenti debbono attenersi agli orari di apertura e chiusura degli esercizi prestabiliti da apposite ordinanze.

2. I negozi di generi alimentari dovranno, sotto pena di immediato ritiro della licenza, essere provvisti, anche durante l'apertura per turni festivi, dei generi rispondenti per qualità e quantità alle normali esigenze della clientela.

Art. 95

1. I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento di Igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a consentirne l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

1-bis. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 96

1. Nell'ingresso principale dei locali destinati alla confezione ed al commercio di qualsiasi genere deve essere esposta una targa indicante il nome, cognome e l'indirizzo dell'esercente e il genere dell'esercizio, in termini non difformi da quelli dell'autorizzazione ricevuta.

2. Nell'interno di ogni singolo esercizio, in luogo ben visibile, dovrà essere permanentemente esposta la licenza relativa all'attività esercitata nel locale o una copia autentica della medesima rilasciata dal Comune.

3. In ogni esercizio dovrà altresì essere esposto l'elenco dei prezzi e indicata la categoria alla quale l'esercizio è assegnato.

4. E' fatto obbligo ai rivenditori di tenere esposti o nelle vetrine o all'ingresso degli esercizi, in modo che tutti possano vederli o leggerli, appositi cartelli portanti i prezzi di rivendita al minuto delle singole merci, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.4 del R.D.L. 16.12.1926, n.2174.

Art. 97

1. Ai sensi dell'art.14 della legge 30.4.1962, n.283, le persone addette alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari debbono essere munite di apposito libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Ufficio Sanitario. Esse sono tenute a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

2. E' vietato assumere e mantenere in servizio per le attività di cui al primo comma, personale non munito di libretto di idoneità sanitaria.

3. I contravventori saranno puniti a norma di legge.

4. Inoltre negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, negli spacci di generi alimentari, negli esercizi pubblici, nelle fiere e mercati, nelle stalle di qualsiasi genere, dovranno osservarsi le disposizioni vigenti per la lotta contro le mosche.

5. Gli addetti alla vendita debbono indossare un camice pulito e decoroso.

Art. 98

1. I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 99

1. I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio.

2. Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e di igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'ufficio metrico e sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni igieniche che disciplinano l'esercizio di dette attività.

Art. 100

1. I carrettini o i banchi impiegati per la vendita ambulante non debbono avere dimensioni superiori a mq. 2; debbono essere provvisti di una targa numerata fornita dal Comune e quelli impiegati per la vendita di generi alimentari debbono essere conformi al tipo fissato dall'Amministrazione Comunale.

2. Le dimensioni dei carrettini o banchi non dovranno essere ampliate con tavolo od altri mezzi.

3. I venditori ambulanti senza carrettino, possono recare una cassetta o scatola a tracolla priva di cavalletto o di bastone di appoggio e solo una cesta se trattasi di derrate alimentari, verdure o fiori.

4. I rivenditori di anguria, meloni ed altri generi stagionali che vengono normalmente consumati sul posto, debbono curare che il suolo circostante a quello occupato sia costantemente pulito.

5. Essi sono tenuti ad avere apposita cassetta nelle vicinanze del luogo di vendita per raccogliervi i rifiuti, ed a curarne la asportazione.

Art. 101

1. Il titolare di qualsiasi esercizio autorizzato dal Comune che intenda cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

Art. 102

1. I facchini, ferme restando le potestà e le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 115 e 121 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931, n.773, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati regolarmente iscritti nell'apposito registro presso l'ufficio di Polizia Urbana del Comune.

2. Tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere e di barrocciaio.

Art. 103

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche, con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di

sicurezza ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 8, lettera a), della Legge 27.12.1941, n.1570.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 104

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale o da altre leggi sono accertate e punite secondo i principi, i criteri e le modalità previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 105

[1. Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'art.196 del Codice Penale.] **SOPPRESSO**

Art. 106

[1. Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti penali contravvenzionali.] **SOPPRESSO**

Art. 107

[1. Negli accertamenti della responsabilità a carico di persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'art.197 del Codice Penale.] **SOPPRESSO**

Art. 108

1. In ogni caso in cui il contravventore abbia compiuto atti vietati con danno del Comune o di terzi, ovvero abbia omesso adempimenti obbligatori, la contestazione del fatto contravvenzionale comporta l'obbligo immediato da parte sua di rimuovere le conseguenze dell'atto vietato o di compiere quegli atti ai quali era tenuto.

2. Perdurando la inadempienza del contravventore, l'Autorità Comunale può provvedere d'ufficio, nei modi che ravviserà più convenienti, a spese e rischio del medesimo, da recuperarsi mediante ruolo reso esecutivo a termini di legge.

Art. 109

1. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento, a seguito di accertamento e contestazione delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento, spettano al Comune.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 110

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e successiva pubblicazione ai sensi dell'art.62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n.383, modificato dall'art.21 della Legge 9.6.1947, n.530.

Art. 111

1. Le disposizioni dei regolamenti comunali locali, incompatibili con quelle del presente regolamento, devono ritenersi abrogate.

Art. 112

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni.

Art. 113

1. Copia del presente regolamento è visibile negli Uffici di Segreteria e di Polizia Municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

I N D I C E

Capo I	Disposizioni generali	Artt. 1-6	pagg. 2-3
Capo II	Del suolo pubblico	Artt. 7-21	pagg. 4-8
Capo III	Nettezza urbana e dell'abitato	Artt. 22-34	pagg. 9-12
Capo IV 13-20	Della sicurezza e del decoro	Artt. 35-65	pagg.
Capo V	Della pubblica quiete	Artt. 66-77	pagg. 21-26
Capo VI	Del commercio e dell'industria	Artt. 78-103	pagg. 27-33
Capo VII	Sanzioni	Artt. 104-109	pag. 34

Capo VIII	Disposizioni transitorie	Artt. 110-113	pag. 35
-----------	--------------------------------	---------------	---------